



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 280 DEL 19/12/2024

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL COMUNE DI LEINI. RELAZIONE PERIODICA RICONCITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 201/2022.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti ventiquattro presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORELLA Luca - Sindaco	Sì
2. PANERO Bruna - Assessore	Sì
3. CONFORTI Luca - Assessore	Sì
4. GILESTRO Andrea - Assessore	Sì
5. FACCILONGO Francesco - Assessore	Sì
6. LICO Maria Grazia - Assessore	Giust.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale reggente CHISARI dr.ssa Concetta

Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL COMUNE DI LEINI. RELAZIONE PERIODICA RICONCITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 201/2022.

Delibera G.C. n.280 del 19/12/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e a relazione dell'Assessore al Bilancio – Tributi – Partecipate – Giovani – Associazioni – Cooperazione – Cultura Luca CONFORTI

Visti:

- Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 201/2022 il quale alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come «i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»;
- Il comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede l'effettuazione annuale della riconciliazione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni e delle forme associative degli stessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house in generale oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante.
- Il medesimo comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede che, nell'operare la suddetta riconciliazione, dovrà tenersi conto «anche» degli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relativi allegati attuativo del succitato art. 8 del D.lgs. 201/2022 con cui vengono fornite le linee guida per la redazione del PEF, nonché, gli indicatori di qualità per i servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica
- Il comma 2 dell'art. 30 D.lgs. 201/2022 il quale prevede che la ricognizione di cui al succitato comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- il comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede che nell'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 debba essere dato conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati conseguiti nella gestione;

Rilevato che il Comune di Leini, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022, ha provveduto alla ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nel proprio territorio secondo le modalità ex art. 14 D.lgs. 201/2022 e cioè:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

Dato atto che a seguito della ricognizione operata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, non sussistono affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica a società in house di diretta competenza dell'Amministrazione, non rendendosi in tal senso necessaria la predisposizione dell'appendice all'analisi ex articolo 20 del D.lgs. 175 del 2016 prevista dal comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022 rubricato *"Trasparenza nei servizi pubblici locali"* la relazione ex art. 30 del medesimo D.lgs. rientra tra gli atti che devono essere pubblicati tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata *«Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»*. Detto atto dovrà essere reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai già citati luoghi di prima pubblicazione.

Acquisita la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allegata sub. A alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Visto il solo parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL dal Responsabile del Settore posto che l'atto essendo un provvedimento ricognitivo non comporta nessun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto

1. **Di approvare** la relazione relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica elaborata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 di cui all'allegato A.
2. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, di procedere alla tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC della relazione oggetto di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale

IL Sindaco

Firmato digitalmente

TORELLA Luca

IL Segretario Generale reggente

Firmato digitalmente

CHISARI dr.ssa Concetta